

Sulla nozione di “fondo chiuso” ai fini dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 4 giugno 2024, n. 507 - Gabbricci, pres. ed est. - Grassi (avv. Canali) c. Regione Lombardia (avv. Gatto).

Caccia - Revoca dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso all’interno di un fondo chiuso - Nozione di “fondo chiuso”.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.1. La Polizia provinciale di Bergamo, nel verbale 8 dicembre 2021, n. 9547, contestò a Livio Grassi, odierno ricorrente, di esercitare la caccia in comune di Clusone — località “Bosgarina”, da appostamento fisso autorizzato “all’interno di un fondo chiuso e a mt.10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore”.

1.2. Nel verbale si specificava come emergesse dal controllo effettuato «che l'appostamento fisso si trovava all'interno di un fondo chiuso, ovvero all'interno di una proprietà privata appartenente al titolare dell'autorizzazione e delimitata completamente da una recinzione in rete metallica di altezza pari a mt. 1.50 solidamente ancorata a un cordolo in cemento: un cancello metallico è l'unica possibilità di accesso al fondo chiuso, ma solo quando il proprietario è presente, viceversa la proprietà risulta completamente inaccessibile. Inoltre l'appostamento fisso si trova a pochi metri — una decina circa — da un immobile adibito ad abitazione e, a detta dello stesso proprietario, accatastato anche presso gli Uffici competenti come “unità abitativa” e non già come edificio rurale».

1.3. Dodici mesi dopo seguiva il decreto 5 dicembre 2022, n. 17856, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso rilasciata al Grassi, che ha proposto avverso il decreto il ricorso in esame, chiedendo altresì la sospensione del provvedimento impugnato.

1.4. La Sezione ha tuttavia respinto l’istanza con l’ordinanza cautelare 9 giugno 2023 n. 215/2023, così motivata: «Ritenuto e considerato: che il decreto di revoca in epigrafe, notificato il 16 dicembre 2022, trae fondamento dal verbale 8 dicembre 2021 [sic] con cui la Polizia provinciale di Bergamo aveva contestato a Livio Grassi, odierno ricorrente, di esercitare la caccia da appostamento fisso “all’interno di un fondo chiuso”, ovvero di una proprietà privata “appartenente al titolare dell'autorizzazione e delimitata completamente da una recinzione in rete metallica di altezza pari a mt. 1.50 solidamente ancorata a un cordolo in cemento”; l'appostamento, inoltre, era posto “a mt.10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore”: ne è seguito il provvedimento impugnato, fondato sulla presunta violazione degli artt. 15, VIII comma, e 31 lett. e) e f), della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dell’art. 25 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26; che le censure proposte, tenuto conto della situazione di fatto desumibile dalla documentazione prodotta (e ricordato che, comunque, il verbale fa piena prova dei fatti accertati) non si presentano allo stato fondate, non modificando gli accessi secondari indicati dal ricorrente la qualità di fondo chiuso dell’area in cui si trova l’appostamento, e risultando evidente che l’immobile prossimo all’appostamento è una consistente abitazione privata; che il ricorso non è pertanto sorretto da sufficiente fumus boni juris».

2.1. Nel periodo corrente tra la decisione cautelare e l’assegnazione della causa in decisione è intervenuta la sentenza del Tribunale civile di Bergamo 24 novembre 2023, n. 2516 (appellata), emessa su opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l. 689/1981, emessa per la stessa infrazione, e nella quale si afferma che il fondo *de quo* non sarebbe classificabile come chiuso per la presenza di cancelli che resterebbero aperti durante l’esercizio dell’attività venatoria.

2.2. Sebbene tale sentenza non faccia stato nel presente giudizio, essa rende opportuno un rinnovato approfondito esame della fattispecie, a partire dalle censure proposte, e rubricate nella violazione ed errata applicazione dell’art. 15 comma 8 e 31 lett. e) e f), L. 157/92; violazione ed errata applicazione dell’art. 25 c. 2 L.R. Lombardia 26/1993; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria.

2.3.1. il decreto impugnato sarebbe anzitutto viziato per errata applicazione del citato art. 15, VIII comma della l. 157/92. Il fondo del Grassi, diversamente da quanto affermato dalla Polizia provinciale non sarebbe “completamente recintato” e “con il cancello carrale come unica possibilità di accesso al sito”: esso invece presenterebbe due “aperture posizionate in senso opposto al cancello carrale dal quale la pattuglia della Polizia è entrata all’atto del controllo”, circostanza che sarebbe stata “precisata e comprovata dal ricorrente mediante il deposito di documentazione fotografica”, che l’Amministrazione regionale avrebbe del tutto ignorato.

2.3.2. Ancora, prosegue parte ricorrente, le condizioni come previste dal ripetuto art. 15, VIII comma, e dall’art. 37 della l.r. 26/93 non ricorrerebbero nella fattispecie in esame. I fondi chiusi, osserva il ricorrente, devono infatti essere segnalati «con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso – Divieto di caccia autorizzazione regionale n. del", apposta a cura dei proprietari del fondo, del tutto assente nel caso che ci occupa».



2.3.3. Analoghe considerazioni varrebbero poi in ordine alla contestazione relativa all'esercizio dell'attività venatoria a metri 10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore.

La citata l.r. 26/1993, all'art. 25, II comma, prevede che "ai fini dell'applicazione della distanza minima dei cento metri non sono altresì considerati immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, quelli a carattere rurale destinati durante l'effettivo esercizio venatorio esclusivamente al supporto dell'attività venatoria e destinati alla sosta, al riposo del cacciatore e di eventuali ospiti, ed alla custodia degli attrezzi di caccia e dei richiami".

2.3.4. Invero, prosegue il ricorso, "l'immobile di proprietà del Sig. Grassi rientra a tutti gli effetti in tale tipologia, in quanto ex roccolo di cattura, tuttora utilizzato per supporto all'attività venatoria con custodia attrezzi e dei richiami vivi": tale situazione sarebbe stata espressamente dichiarata dal. Grassi "in fase di richiesta per autorizzazione di nuovo appostamento fisso, poi rilasciata con decreto 13673 del 26/09/2019, mediante sottoscrizione dell'allegato 1 alla richiesta medesima".

3.1. Ebbene, per quanto riguarda i rilievi contenuti nei precedenti paragrafi 2.3.2. e seguenti, essi muovono dalla comune considerazione che sugli accertamenti e sulle valutazioni svolte dall'Amministrazione dovrebbero prevalere le dichiarazioni o i comportamenti resi dall'autore dell'infrazione: ma, ovviamente, il fatto che l'interessato non abbia qualificato il proprio fondo come chiuso non significa che esso invece lo sia; né basta, affinché un immobile non sia un'abitazione – ciò che invece è qui *ictu oculi* evidente - che l'interessato l'abbia altrimenti qualificato.

3.2. Quanto invece al tema del "fondo chiuso", il Collegio potrebbe limitarsi ad osservare che il verbale 8 dicembre 2021, n. 9547, non contiene alcun riferimento alle "aperture posizionate in senso opposto al cancello carrale": esso afferma, all'opposto, che il fondo è completamente recintato, salvo l'unico cancello, evidentemente necessario per un normale accesso alla proprietà.

Ora, il verbale fa piena prova fino a querela di falso, che non è stata proposta, per cui le due aperture documentate non possono essere considerate, anche perché non v'è modo di dimostrare che le stesse esistessero già il giorno 8 dicembre 2021: il fondo si deve ritenere senz'altro chiuso, e legittimo il provvedimento gravato.

3.3.1. Tuttavia, è utile qualche ulteriore considerazione sul tema oggetto di giudizio, muovendo dall'art. 842 c.c. che, come noto, stabilisce come il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

3.3.2. Ebbene, gli artt. 15 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, e 37 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, integrano la previsione del codice civile, e stabiliscono quale *iter* il proprietario o conduttore di un fondo debba seguire per vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che tale divieto costituisce comunque una deroga – appunto come tale di rigorosa interpretazione - all'opposta previsione generale, che resta quella della possibilità di accedere sui fondi altrui per esercitare la caccia vagante, e la quale ha, come corollario, che, una volta chiuso il fondo, nessuno vi può cacciare, tanto meno il proprietario o il conduttore.

3.4.1. Ora, l'art. 15 cit., al comma VIII stabilisce che "L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20"; analogamente prevede l'art. 37 cit. al V comma.

3.4.2. Ebbene, in specie, dalla documentazione fotografica prodotta risulta intanto evidente che i due varchi esibiti dalla parte ricorrente, interrompono per poche decine di centimetri la continuità della rete metallica, e vi sono incardinati dei cancelletti in ferro, muniti di grate e *offendicula*: cancelletti con cui si possono in qualsiasi momento chiudere i varchi stessi, e che dunque costituiscono quella "effettiva chiusura" di cui parla la norma.

3.4.3. Per completezza, è da aggiungere che se pure i cancelletti non fossero stati presenti nelle fotografie depositate, non per questo il fondo de quo si sarebbe potuto considerare aperto all'accesso dei cacciatori vaganti.

3.4.4. Invero, tenendo conto della *ratio* della norma, ovvero di precludere l'accesso al fondo, si può senz'altro affermare che un fondo è chiuso quando esso sia puntualmente delimitato da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, delle altezze stabilite, in modo tale da indicare in modo univoco la volontà del proprietario di vietare l'accesso ai terzi: la presenza di poche e piccole aperture lungo la delimitazione, tali da poter essere chiuse in qualsiasi momento con un intervento elementare che consenta di rinserrare il fondo, conferma tale volontà e ne mantiene la qualità di chiuso, evitando così che la disciplina di legge possa essere agevolmente elusa e il fondo, pur chiuso, si trasformi in una riserva di caccia per il proprietario.

3.5. Per quanto infine riguarda la prossima presenza di un'abitazione, la documentazione acquisita non lascia margine di dubbio, come già rilevato; non è improbabile che, in passato, costì si trovasse un "roccolo di cattura": ma tale non è certamente più la costruzione de qua.

4. In conclusione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)